



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

MIRELLA CERVADORO

- Presidente-

Sent. n. 1853

ANNA MARIA DE SANTIS

- relatore-

P.U. - 3/07/2018-

SERGIO BELTRANI

Reg. Gen. n. 18237/2018

GIOVANNI ARIOLLI

SANDRA RECCHIONE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti dal

- 1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Firenze  
nonché da
- 2) CAMBI YURI nato a Livorno il 18/10/1969
- 3) POLINTI ANDREA n. a Livorno il 12/9/1967

avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 13/3/2017

-Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

-Udita nell'udienza pubblica del 3/7/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

-Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppina Casella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.g. con conseguente annullamento con rinvio, assorbiti i ricorsi degli imputati;

Udito il difensore dell'imputato Andrea Polinti, Avv. Leonardo Zagli in sostituzione dell'Avv. Manuele Ciappi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.g. e accogliersi quello dell'imputato

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 23/7/2012 il Tribunale di Livorno assolveva Polinti Andrea e Cambi Yuri dal delitto di usura in danno di Quagliolini Andrea ascritto al capo A) della rubrica; riconosceva gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 81,110,56,393 cod.pen., così modificata l'originaria imputazione di tentata estorsione contestata al capo C), nonché del delitto di lesioni aggravate in danno dello stesso Quagliolini di cui al capo D) e della contravvenzione ex art. 4 L.110/75 sub E); il Polinti veniva dichiarato –altresì- responsabile del reato di cui agli artt. 56,393 cod.pen., così modificata l'imputazione di tentata estorsione sub B), limitatamente al fatto commesso in Viareggio il 13/1/2001 e, esclusa per entrambi la contestata recidiva, il primo giudice condannava Polinti Andrea alla pena di mesi sette di reclusione per i delitti e mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda per la contravvenzione; Cambi Yuri alla pena di mesi sei di reclusione per i delitti e mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda per la contravvenzione.

A seguito di appello interposto dal P.m. e dagli imputati, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione contestata al capo E), eliminando la relativa pena e determinando quella per i residui delitti in mesi sette di reclusione per il Polinti, in mesi sei di reclusione per il Cambi e confermando le residue statuizioni.

I fatti a giudizio originano dalle denunce di Quagliolini Andrea concernenti un prestito asseritamente usurario accordatogli dal Polinti dell'importo di euro 20mila cui facevano seguito tentativi di riscossione del credito, realizzati anche in concorso con il Cambi, caratterizzati da minaccia e violenza fisica ai danni della p.o., originariamente qualificati dall'accusa ai sensi degli artt. 56,629 cod.pen.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, deducendo:

2.1 la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. e correlato difetto di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Secondo il P.g. ricorrente la Corte territoriale era tenuta ad accogliere la richiesta di rinnovazione in relazione all'escussione della p.o., le cui dichiarazioni erano state ritenute parzialmente inattendibili dal Tribunale di Livorno, facendo applicazione estensiva del principio secondo cui il giudice d'appello per riformare in pejus una sentenza assolutoria pronunciata in primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta inattendibile deve previamente riassumere la prova orale. La Corte territoriale ha omissa la motivazione sul punto, concentrandosi sulla posizione del teste Ricci nonostante la disforme valutazione del primo Collegio investito della richiesta che aveva ammesso la rinnovazione.

Con riguardo agli esami del collaboratore di giustizia Ricci Omar e dell'Avv. Accardo che avrebbero dovuto riscontrare le dichiarazioni della p.o., il P.g. evidenzia che la sentenza

impugnata ha disatteso la richiesta sostenendo che le propalazioni del Ricci ( il quale in altro procedimento aveva dichiarato di essere stato indotto dal Polinti a rendere false dichiarazioni prima ai difensori e poi falsa testimonianza dinanzi al Tribunale) non costituirebbero prova nuova ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod.proc.pen. ma ritrattazione delle dichiarazioni rese quale teste nell'ambito del presente procedimento; non sarebbero asseverate sotto il profilo dell'attendibilità e non avrebbero carattere di decisività. Ciò sebbene le dichiarazioni del collaborante risultino fondamentali per avvalorare la ricostruzione del Quagliolini e siano state positivamente vagliate dal gip che ha emesso ordinanza di custodia cautelare a carico del Polinti nell'ambito di diverso procedimento.

Il Pg. lamenta ulteriormente l'esclusione della recidiva qualificata sulla sola base dell'assoluzione dal delitto d'usura e della riqualificazione delle condotte di tentata estorsione.

3. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo:

CAMBI YURI con l'Avv. Massimo Batacchi

3. la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per i delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e lesioni aggravate in danno di Quagliolini Andrea. La Corte territoriale con riguardo al capo C) ha ommesso di rilevare che alcuno dei testi presenti al verbale tra il Quagliolini e il Cambi in data 23/2/2011 ha potuto percepire cosa le parti si dicessero sicchè non risulta provato l'elemento costitutivo della minaccia mentre con riguardo alla violenza fisica desunta dal referto, essa viene ricondotta all'eritema nella zona del collo attestata nel documento che, tuttavia, secondo la difesa, non integra né la violenza richiesta ai fini dell'art. 393 cod.pen. né tantomeno l'autonoma fattispecie di lesioni contestata al capo D), dovendo escludersi che il rilevato arrossamento cutaneo possa costituire una malattia ovvero un'alterazione organica o funzionale dell'organismo. Inoltre, la Corte ha incongruamente escluso la possibilità di qualificare il fatto contestato sub D) come violazione dell'art. 581 cod.pen.

Andrea Polinti con l'Avv. Manuele Ciappi

4. la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità della querela a seguito della riqualificazione dei fatti ascritti sub C) della rubrica. La difesa rileva che le due denunce sporte dalla p.o. in data 10/1/2011 e 14/1/2011 non possono estendere la loro efficacia a fatti verificatisi successivamente, e precisamente il 23/2/2011 nel caso del delitto sub C), riqualificato come tentativo di ragion fattasi con violenza alla persona.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso del P.g. è fondato e merita accoglimento.

Invero, il diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per nuova assunzione della p.o. Quaglierini alla luce delle circostanze emerse dopo la pronuncia della sentenza di primo grado per effetto della collaborazione- maturata nell'ambito di diverso procedimento- di Ricci Omar appare sotto diversi profili censurabile. Da un lato, infatti, non appare persuasiva l'interpretazione di prova nuova accreditata dal collegio giudicante e la qualificazione delle dichiarazioni del Ricci alla stregua di una mera ritrattazione dei contenuti della testimonianza resa in primo grado; dall'altro - a fronte del gravame del P.m. che investiva la pronuncia assolutoria per la fattispecie di usura ascritta al capo A) e la riqualificazione alla stregua di tentativo di ragion fattasi degli episodi originariamente rubricati come tentate estorsioni sulla base della ritenuta, parziale inattendibilità del denunziante- risulta inappagante l'assunto della sentenza impugnata che senza un adeguato impegno argomentativo ha negato la nuova escussione della p.o. e valore decisivo alle dichiarazioni del Ricci, chiamato a riferire ex art. 210 cod.proc.pen.- secondo quanto si legge a pag. 4 della motivazione- in ordine alle false testimonianze rese nel giudizio di primo grado dallo stesso collaboratore e dai testi Battini Federico, Vernace Massimo e Dentice Moreno nonché in relazione alla sottrazione e successiva distruzione delle cambiali e dei titoli rilasciati a garanzia del prestito usurario oggetto d'incolpazione sub A).

3.1 Il P.m. impugnante aveva devoluto alla Corte territoriale la rivalutazione della deposizione del Quaglierini, anche alla luce degli elementi di conferma al suo narrato desumibili dalle sopravvenute dichiarazioni del Ricci- di ben più ampia portata rispetto alla mera ritrattazione dei contenuti della testimonianza resa in dibattimento- e la Corte distrettuale non ha fornito ragionevole giustificazione della scelta reiettiva a fronte del carattere pregnante dei profili dedotti a sostegno della riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

I fondamentali principi fissati dalla sentenza delle Sez. U. 27620/2016, Dasgupta, secondo cui la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, non può che trovare paritetico e corrispettivo corollario - secondo le connotazioni tipiche del contraddittorio processuale- nel diritto della parte pubblica

al riesame dei testi d'accusa e all'acquisizione e alla verifica di elementi di prova sopravvenuti suscettibili di incidere sulla valutazione della prova dichiarativa svalutata nella sentenza di primo grado.

Siffatta interpretazione ha trovato consacrazione nel novellato comma 3 bis dell'art. 603 cod.proc.pen, introdotto dalla L 103/2017, il quale prevede che in caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Quantunque si tratti di disposizione non direttamente applicabile ratione temporis al caso a giudizio, nondimeno la stessa costituisce il precipitato normativo di principi giurisprudenziali ampiamente cristallizzati nelle pronunzie delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano (e successivamente Troise) da cui si traggono univoche indicazioni in ordine alle coordinate che debbono presidiare la rinnovazione dibattimentale in caso di impugnazione che miri al ribaltamento di un pregresso esito assolutorio.

In punto di stretto diritto deve, inoltre, aggiungersi che la necessità di rinnovazione viene affermata dalla giurisprudenza di legittimità anche quando la possibilità di reformatio in pejus concerna la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello ritenuto dal primo giudice laddove la riforma invocata si fondi su una diversa interpretazione delle prove dichiarative (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute e altri, Rv. 269967).

4. Nella specie, dunque, le sopravvenienze probatorie si innestano sul gravame del P.m. che già di per sé imponeva attenta ponderazione delle ragioni addotte per la nuova assunzione della prova dichiarativa del Quaglierini, attesa la natura delle doglianze formulate, accentuando la necessità di un accurato vaglio della richiesta dell'appellante e di un congruo presidio giustificativo.

Questa Corte ha precisato che in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437) aggiungendo che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L, Rv. 265200).

Con riguardo alla nozione di prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., questa Corte ha, inoltre, sottolineato che per tale deve intendersi quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di

attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016 , F, Rv. 268656; Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013 A.E, Rv. 254991 ).

Se alla stregua degli elementi ricostruttivi emergenti dalla sentenza impugnata risulta pacificamente che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Ricci si collocano temporalmente dopo la decisione di primo grado e conseguono al rapporto di collaborazione intrapreso nell'ambito di diverso procedimento, non può convenirsi con i giudici d'appello laddove riconnettono al vaglio d'attendibilità del dichiarante nel procedimento *a quo* la valenza di requisito indispensabile al fine di riconoscere alle propalazioni effettuate il carattere di prova sopravvenuta. Invero, la Corte territoriale sembra parificare il mezzo di prova e i relativi esiti alla sua attendibilità, postulando la necessità di una prova dichiarativa di consistenza già saggiata al fine di disporre la rinnovazione.

Il codice di rito colloca l'esame di persona imputata in procedimento connesso o collegato tra i mezzi di prova, ovvero tra le fonti di conoscenza destinate a veicolare nel processo informazioni pertinenti e rilevanti rispetto ai fatti oggetto di accertamento, al pari della testimonianza e degli altri istituti disciplinati nel libro terzo del codice di rito. Il risultato dell'esame, frutto del contraddittorio dibattimentale nell'ambito del perimetro disegnato dall'art. 187 cod.proc.pen., costituisce la prova dichiarativa oggetto di valutazione giudiziale. Per le dichiarazioni rese ex art. 210 cod.proc.pen. da imputato in procedimento connesso o collegato la valutazione è ancorata ai criteri dettati dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. che impongono la necessità di riscontri a conferma dell'attendibilità del dichiarante.

Sebbene, dunque, le dichiarazioni potenzialmente rilevanti del Ricci siano state rese nel corso di altro procedimento, la loro introduzione nell'odierno processo non può prescindere dalla diretta assunzione del dichiarante e dall'autonomo vaglio del giudicante secondo gli ordinari canoni valutativi, senza che all'accertamento di attendibilità eventualmente *aliunde* effettuato possa riconoscersi efficacia vincolante in ragione del principio del libero convincimento.

Quanto alla mancanza di decisività, posto che trattasi di requisito non richiesto, stante il richiamo dell'art. 603, comma 2, cod.proc.pen. esclusivamente ai limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod.proc.pen., deve rilevarsi che secondo quanto si legge a pag. 4 del provvedimento censurato, già innanzi richiamato, il Ricci è chiamato a riferire non solo in ordine alle false testimonianze rese nell'ambito del dibattimento di primo grado ma anche in relazione alla sottrazione e successiva distruzione delle cambiali e dei titoli rilasciati a garanzia del prestito usurario contestato sub A) per il quale è intervenuta in primo grado sentenza assolutoria; né può costituire serio ostacolo alla rinnovazione il contraddittorio argomento speso a pag. 5 ultimo alinea, secondo cui "le nuove dichiarazioni comportano una rivalutazione delle contrastanti prove dichiarative acquisite nel giudizio di primo grado, che dovrebbero

essere necessariamente riassunte in base ai principi affermati dalla Corte Europea richiamati dal P.g.", atteso che alla luce dei principi enunziati dalla cennata pronunzia delle Sezioni Unite Dasgupta la riassunzione delle prove orali controverse costituisce lo strumento d'elezione per attingere una decisione rispettosa del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

5. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito. I motivi di ricorso proposti dagli imputati restano assorbiti.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze .

Così deciso in Roma il 3 luglio 2018


Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPT. 101 - CANCELLERIA  
SECC. 101 - CANCELLERIA

IL 28 AGO 2018

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE  
Massimo CASERINI

